

**DELIBERAZIONE 10 NOVEMBRE 2017
741/2017/R/GAS**

DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ RELATIVI AI RECUPERI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, PER L'ANNO 2014, PER TREDICI IMPRESE DISTRIBUTRICI E RIDETERMINAZIONE DEI PREMI 2014, RELATIVI ALLA COMPONENTE ODORIZZAZIONE, PER L'IMPRESA AP RETI GAS VICENZA S.P.A.

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 10 novembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RQDG), approvata con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2015, 76/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 76/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2015, 290/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 290/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2016, 686/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 686/2016/R/gas);
- le lettere della Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling, di comunicazione delle risultanze istruttorie (prot. Autorità 26373, del 22 settembre 2016);
- la richiesta di audizione avanti il Collegio dell'Autorità, avanzata da:
 - Blu Reti Gas del 4 ottobre 2016 (prot. Autorità 27873, del 4 ottobre 2016);
 - NED Reti Distribuzione Gas S.r.l. del 5 ottobre 2016 (prot. Autorità 28089, del 5 ottobre 2016);
 - Veneta Gas S.p.a. del 6 ottobre 2016 (prot. Autorità 28159, del 6 ottobre 2016);
 - Lodigiana Infrastrutture S.r.l. del 6 ottobre 2016 (prot. Autorità 28175, del 6 ottobre 2016);

- Erogasmet S.p.a. del 6 ottobre 2016 (prot. Autorità 28157, del 6 ottobre 2016);
- San Giorgio Distribuzione Servizi S.r.l. del 6 ottobre 2016 (prot. Autorità 28176, del 6 ottobre 2016);
- Servizi Distribuzione S.r.l. del 10 ottobre 2016 (prot. Autorità 28617, del 10 ottobre 2016);
- Italmimpianti S.r.l. del 10 ottobre 2016 (prot. Autorità 28595, del 10 ottobre 2016);
- So.Gas S.p.a. del 10 ottobre 2016 (prot. Autorità 28538, del 10 ottobre 2016);
- Lario reti gas S.r.l. del 7 ottobre 2016 (prot. Autorità 28606, del 10 ottobre 2016);
- Enerco Distribuzione S.p.a. del 7 ottobre 2016 (prot. Autorità 28558, del 10 ottobre 2016);
- Rete Morenica S.r.l. del 7 ottobre 2016 (prot. Autorità 28535, del 10 ottobre 2016);
- Pedemontana Distribuzione Gas S.r.l. del 10 ottobre 2016 (prot. Autorità 28699, del 11 ottobre 2016);
- la memoria, depositata in sede di audizione dinanzi al Collegio dell'Autorità, da:
 - Blu Reti Gas dell'1 marzo 2017 (prot. Autorità 8315, del 2 marzo 2017);
 - Enerco Distribuzione S.p.a. 6 marzo 2017 (prot. Autorità 8990, del 7 marzo 2017);
 - Lario reti gas S.r.l. 5 aprile 2017 (prot. Autorità 13407, del 5 aprile 2017);
- la lettera di rinuncia, del 24 marzo 2017, all'audizione finale avanti il Collegio dell'Autorità (prot. Autorità 12190, del 27 marzo 2017), inviata da Pedemontana Distribuzione Gas S.r.l.;
- la lettera della Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling, di comunicazione delle risultanze istruttorie (prot. Autorità 15863, del 28 aprile 2017) inviata a AP Reti Gas Vicenza S.p.a. (ex Pasubio Group S.p.a.).

CONSIDERATO CHE:

- la RQDG prevede, agli articoli 31 e 32, un meccanismo di premi e penalità che incentiva il miglioramento della sicurezza del servizio di distribuzione attraverso le componenti odorizzazione e dispersioni;
- la componente odorizzazione, prevista all'articolo 31, comma 31.1, della RQDG, è volta a incentivare un numero di misure del grado di odorizzazione del gas maggiore rispetto al numero minimo annuale obbligatorio, calcolato sulla base dell'articolo 8, comma 8.5, della RQDG, limitando, tuttavia, il premio massimo;
- la componente dispersioni, prevista all'articolo 32, comma 32.8, eventualmente corretta ai sensi dei commi 32.15 e 32.16, della RQDG, è finalizzata ad incentivare la riduzione delle dispersioni di gas segnalate da terzi, mediante la

previsione di livelli tendenziali fissati *ex ante* per impianto di distribuzione, ai sensi dell'articolo 32, comma 32.6, della RQDG;

- il meccanismo relativo alla componente dispersione determina premi o penalità in funzione del raggiungimento o meno dell'obiettivo di miglioramento annuo dell'impianto di distribuzione fissato *ex ante* con deliberazione dell'Autorità;
- la RQDG prevede, altresì, che l'impresa distributrice, qualora abbia diritto per l'impianto di distribuzione per l'anno di riferimento a premi correlati alle componenti odorizzazione e dispersioni (ai sensi dei commi 31.2 e 32.8 della RQDG), subisca una riduzione dei premi, ai sensi del comma 35.1, a causa dell'accadimento di un incidente sull'impianto di distribuzione per responsabilità dell'impresa distributrice o perda, ai sensi del comma 35.4, il diritto a ricevere tali premi nel caso in cui non siano stati rispettati uno o più obblighi di servizio previsti dall'articolo 12 della medesima RQDG, tra cui:
 - le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 14.1 e 14.2, in materia di pronto intervento (comma 12.1, lettera f));
 - l'ispezione del 100% della rete in bassa pressione in 4 anni mobili (comma 12.2, lettera b));
 - l'ispezione annuale del 100% della rete in alta e media pressione e bassa pressione in materiale diverso da acciaio protetto catodicamente in modo efficace (comprensivo di quello protetto con anodi galvanici le cui misurazioni di potenziale hanno espresso valori conformi a quelli previsti dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente linea guida APCE), polietilene, ghisa risanata e ghisa con giunti non in canapa e piombo (comma 12.2, lettera c));
 - la predisposizione del "Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas" (di seguito: RVR) per ogni impianto di distribuzione gestito (comma 12.4);
 - la predisposizione del "Rapporto annuale dello stato elettrico dell'impianto di distribuzione" per ogni impianto di distribuzione gestito, ove applicabile (comma 12.5);
 - la protezione catodica in modo efficace, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, del 100% delle reti in alta e media pressione per ogni anno del periodo 2014-2019 (comma 12.6).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 31.3, della RQDG, dispone che l'eventuale premio complessivo calcolato su base impresa ai sensi dell'articolo 31.2 venga moltiplicato per un fattore modulante ϵ_{od} ;
- il predetto fattore modulante ϵ_{od} è calcolato sulla base dei coefficienti A e B della Tabella A della RQDG e del rapporto SA_t/SNA_{2013} , dove il parametro SNA_{2013} è il numero di punti di consegna dotati di impianti di odorizzazione non ammodernati al 31 dicembre 2013 e SA_t è il numero di punti di consegna dotati

- di impianti di odorizzazione ammodernati, a partire da SNA₂₀₁₃, messi in servizio dal 1 gennaio 2014 sino al 31 dicembre dell'anno t di riferimento;
- infine, ai sensi del comma 31.4 della RQDG, il parametro SNA₂₀₁₃ deve essere aggiornato dall'impresa distributrice a seguito di acquisizione, cessione, interconnessione o separazione di impianti di distribuzione nell'anno t di riferimento, ed essere reso coerente con la situazione impiantistica al 31 dicembre dell'anno t di riferimento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 290/2015/R/gas, l'Autorità ha determinato per il periodo 2014-2019, ai sensi dell'articolo 32, comma 32.6, della RQDG, i livelli di partenza e i livelli tendenziali relativamente alla componente dispersioni per le imprese distributrici;
- le imprese distributrici hanno trasmesso all'Autorità i dati relativi alla sicurezza ai sensi dell'articolo 28, della RQDG, relativamente all'anno 2014;
- dal controllo e dall'analisi dei dati comunicati dalle suddette imprese, effettuato ai sensi del titolo VII, della RQDG, è emerso il mancato rispetto di alcuni degli obblighi di servizio di cui all'articolo 12, della RQDG;
- in data 10 maggio 2016, è stato messo a disposizione di tutte le imprese distributrici, un sistema *on-line* contenente le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dei premi e delle penalità, per il 2014 (di seguito: fase istruttoria preliminare);
- durante tale fase istruttoria preliminare, ad eccezione delle imprese Pedemontana Distribuzione Gas S.r.l., le imprese elencate nella Tabella A hanno formulato osservazioni;
- gli Uffici dell'Autorità, dopo gli opportuni approfondimenti, hanno comunicato alle imprese medesime l'accoglimento delle osservazioni, in presenza di motivazioni oggettive a supporto, o il mancato accoglimento, nonché la relativa motivazione;
- a seguito delle predette attività di verifica e controllo svolte dall'Autorità, il Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling, in qualità di responsabile del procedimento, ha comunicato le risultanze istruttorie alle imprese distributrici;
- le risultanze istruttorie hanno evidenziato alle imprese elencate nella Tabella A la perdita dei premi; nel dettaglio all'impresa:
 - Blu Reti Gas, in relazione al mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 12.2 lettera c), per sei impianti di distribuzione; per tre di tali impianti di distribuzione, le risultanze istruttorie hanno inoltre evidenziato il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 12.6;
 - Enerco Distribuzione S.p.a., in relazione al mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 12.1, lettera f), per tre impianti di distribuzione;
 - Erogasmet S.p.a., in relazione al mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 12.4, per quarantanove impianti di distribuzione; per uno di tali

- impianti di distribuzione, le risultanze istruttorie hanno evidenziato anche il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 12.1, lettera f); per due impianti dei complessivi quarantanove, le risultanze istruttorie hanno indicato anche il mancato rispetto relativo all'obbligo di cui comma 12.2, lettera b);
- Italimpianti S.r.l., in relazione al mancato rispetto dell'obbligo di cui comma 12.4, e al mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 12.1, lettera f), per due impianti di distribuzione;
 - Lario reti gas S.r.l., in relazione al mancato rispetto dell'obbligo di cui comma 12.4, per cinque impianti di distribuzione;
 - Lodigiana Infrastrutture S.r.l (successivamente incorporata in Erogasmet S.p.a.), in relazione al mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 12.4, per un impianto di distribuzione;
 - NED Reti Distribuzione Gas S.r.l., in relazione al mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 12.4 per cinque impianti di distribuzione;
 - Pedemontana Distribuzione Gas S.r.l., in relazione al mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 12.4 e al mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 12.5, per un impianto di distribuzione;
 - Rete Morenica S.r.l., in relazione al mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 12.4 per sei impianti di distribuzione;
 - San Giorgio Distribuzione Servizi S.r.l., in relazione al mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 12.4 per un impianto di distribuzione;
 - Servizi Distribuzione S.r.l., in relazione al mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 12.4 per cinque impianti di distribuzione; per due impianti di distribuzione dei precedenti le risultanze istruttorie hanno evidenziato anche il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 12.2 lettera c);
 - So.Gas S.p.a., in relazione al mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 12.4 per tre impianti di distribuzione;
 - Veneta Gas S.p.a. (successivamente incorporata in Erogasmet S.p.a.), in relazione al mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 12.4 per un impianto di distribuzione;
- successivamente al ricevimento delle risultanze istruttorie, le precedenti imprese distributrici hanno chiesto di essere ascoltate in audizione finale avanti il Collegio dell'Autorità;
 - con la deliberazione 686/2016/R/gas, l'Autorità ha determinato i premi e le penalità per l'anno 2014 per le imprese distributrici di gas naturale, fra le quali AP Reti Gas Vicenza S.p.a., rinviando a successivo provvedimento la determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2014 per le precedenti imprese distributrici richiedenti audizione, elencate nella Tabella A allegata al presente provvedimento;
 - con la comunicazione del 24 marzo 2017, Pedemontana Distribuzione Gas S.r.l. ha rinunciato all'audizione finale avanti il Collegio dell'Autorità (prot. Autorità 12190, del 27 marzo 2017);

- il 21 febbraio 2017, l'1 marzo 2017, il 21 marzo 2017 e il 28 marzo 2017 le imprese distributrici sono state ascoltate in audizione finale avanti il Collegio dell'Autorità e hanno rappresentato quanto sinteticamente riportato di seguito;
- Blu Reti Gas ha precisato (ribadendo quanto già comunicato in fase istruttoria preliminare e già considerato dagli Uffici) che per due impianti dei sei per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 12.2, lettera c), ha commesso un errore in occasione della comunicazione dei dati ai sensi dell'art. 28;
- Enerco Distribuzione S.p.a. ha precisato che per gli impianti per il quale è stato riscontrato il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 12.1, lettera f), in materia di pronto intervento ha commesso un errore materiale in occasione della comunicazione dei dati ai sensi dell'art. 28 e di aver esercito gli impianti in condizioni di sicurezza nel rispetto della RQDG;
- Erogasmet S.p.a. ha precisato (ribadendo quanto già comunicato in fase istruttoria preliminare e già considerato dagli Uffici), in relazione al mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 12.4 per i quarantanove impianti ovvero la mancata predisposizione del "RVR", di non aver predisposto il "RVR" perché non gestisce condotte *"in ghisa, in acciaio non protetto o altro materiale non previsto dalle norme tecniche vigenti"*; ;
- Italimpianti S.r.l. ha precisato, per gli impianti per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 12.1, lettera f), in materia di pronto intervento, di aver esercito gli impianti in condizioni di sicurezza nel rispetto della RQDG; con riferimento agli stessi impianti e, in relazione al mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 12.4, ha evidenziato (ribadendo quanto già comunicato in fase istruttoria preliminare e già considerato dagli Uffici) di aver commesso un errore al momento della comunicazione dei dati ai sensi dell'art. 28;
- Lario Reti gas S.r.l. ha precisato (ribadendo quanto già comunicato in fase istruttoria preliminare e già considerato dagli Uffici), per gli impianti per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 12.4 ovvero la mancata predisposizione del "RVR", di non aver predisposto il "RVR" perché non gestisce condotte *"in ghisa, in acciaio non protetto o altro materiale non previsto dalle norme tecniche vigenti"*;
- Lodigiana Infrastrutture S.r.l (successivamente incorporata in Erogasmet S.p.a.) ha precisato (ribadendo quanto già comunicato in fase istruttoria preliminare e già considerato dagli Uffici), per l'impianto per il quale è stato riscontrato il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 12.4 ovvero la mancata predisposizione del "RVR", di non aver predisposto il "RVR" perché non gestisce condotte *"in ghisa, in acciaio non protetto o altro materiale non previsto dalle norme tecniche vigenti"*;
- NED Reti Distribuzione Gas S.r.l. ha precisato (ribadendo quanto già comunicato in fase istruttoria preliminare e già considerato dagli Uffici), per gli impianti gestiti per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 12.4 ovvero la mancata predisposizione del "RVR", di non aver

- predisposto il rapporto perché non gestisce condotte *“in ghisa, in acciaio non protetto o altro materiale non previsto dalle norme tecniche vigenti”*;
- Rete Morenica S.r.l. ha precisato (ribadendo quanto già comunicato in fase istruttoria preliminare e già considerato dagli Uffici), per gli impianti per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dell’obbligo di cui al comma 12.4 ovvero la mancata predisposizione del “RVR”, di non aver predisposto il rapporto perché non gestisce condotte *“in ghisa, in acciaio non protetto o altro materiale non previsto dalle norme tecniche vigenti”*;
 - San Giorgio Distribuzione Servizi S.r.l. ha precisato (ribadendo quanto già comunicato in fase istruttoria preliminare e già considerato dagli Uffici), per l’impianto per il quale è stato riscontrato il mancato rispetto dell’obbligo di cui al comma 12.4 ovvero la mancata predisposizione del “RVR”, di non aver predisposto il rapporto perché non gestisce condotte *“in ghisa, in acciaio non protetto o altro materiale non previsto dalle norme tecniche vigenti”*;
 - Servizi Distribuzione S.r.l. ha precisato (ribadendo quanto già comunicato in fase istruttoria preliminare e già considerato dagli Uffici), per gli impianti per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dell’obbligo di cui al comma 12.4 ovvero la mancata predisposizione del “RVR”, di non aver predisposto il rapporto perché non gestisce condotte *“in ghisa, in acciaio non protetto o altro materiale non previsto dalle norme tecniche vigenti”*; relativamente al mancato rispetto dell’obbligo di cui al comma 12.2, lettera c), ha confermato di aver commesso un errore al momento dell’inserimento dei dati ai sensi dell’art. 28;
 - So.Gas S.p.a. ha precisato (ribadendo quanto già comunicato in fase istruttoria preliminare e già considerato dagli Uffici), per gli impianti per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dell’obbligo di cui al comma 12.4 ovvero la mancata predisposizione del “RVR”, di aver commesso un errore al momento dell’inserimento dei dati;
 - Veneta Gas S.p.a. (successivamente incorporata in Erogasmet S.p.a.) ha precisato (ribadendo quanto già comunicato in fase istruttoria preliminare e già considerato dagli Uffici), per l’impianto per il quale è stato riscontrato il mancato rispetto dell’obbligo di cui al comma 12.4 ovvero la mancata predisposizione del “RVR”, di non aver predisposto il “RVR” perché non gestisce condotte *“in ghisa, in acciaio non protetto o altro materiale non previsto dalle norme tecniche vigenti”*;
 - Infine, le predette imprese hanno fornito tardivamente, in occasione della fase istruttoria preliminare, il RVR per ogni impianto di distribuzione interessato;
 - in data 1 maggio 2017 Erogasmet S.p.a. ha incorporato le imprese Lodigiana Infrastrutture S.r.l e Veneta Gas S.p.a., contestualmente estinte;
 - dai dati comunicati all’Autorità ai sensi dell’art. 28 della RQDG, da NED Reti Distribuzione Gas S.r.l. per l’anno 2014, si evince che nell’impianto di distribuzione denominato “RHO-Gas Naturale”, è presente rete in acciaio non protetta catodicamente ossia rete di estensione maggiore di 12 metri, alla quale non è stata applicata la protezione catodica con impianti a corrente impressa o con anodi galvanici.

CONSIDERATO CHE:

- come sopra indicato, con la deliberazione 686/2016/R/gas sono stati determinati, per AP Reti Gas Vicenza S.p.a., i premi e le penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione gas naturale per l'anno 2014, sulla base dei dati comunicati all'Autorità nel corso del 2015, ai sensi dell'articolo 28, della RQDG;
- con riferimento alla componente odorizzazione, la società AP Reti Gas Vicenza S.p.a. ha comunicato all'Autorità, in occasione della raccolta dati una tantum di cui all'articolo 28.17 della RQDG, avvenuta nel giugno 2014, un numero di SNA₂₀₁₃ pari a 13;
- sulla base di tale valore e dei dati relativi all'anno 2014, con la deliberazione 686/2016/R/gas l'Autorità ha determinato i premi relativi alla componente odorizzazione (articolo 31 della RQDG), come indicato nella *Tabella 4*;
- successivamente, nell'ambito delle attività pre-istruttorie per la determinazione dei premi e penalità dell'anno 2015 e precisamente nel gennaio 2017, gli Uffici hanno acquisito il numero di sistemi di odorizzazione ammodernati a partire dall'1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2015 di cui all'articolo 31.3 della RQDG (SA₂₀₁₅);
- in occasione di tale raccolta la società AP Reti Gas Vicenza S.p.a. ha modificato, anche se non ricorrevano le condizioni di cui all'articolo 31.4 della RQDG, il numero dei SNA₂₀₁₃ già comunicato in occasione della raccolta dati una tantum del giugno 2014, variandolo da 13 a 15;
- alla luce di tale modifica gli Uffici dell'Autorità hanno effettuato un approfondimento finalizzato a verificare l'impatto di tale rettifica sui premi dell'anno 2014 relativi alla componente odorizzazione, già erogati con deliberazione 686/2016/R/gas;
- in esito al predetto approfondimento è emerso che l'aumento del numero di SNA₂₀₁₃ da 13 a 15 determina una diminuzione dei premi per la componente odorizzazione dell'anno 2014 come indicato nella *Tabella 4*;
- a seguito dell'approfondimento, il Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling, in qualità di responsabile del procedimento, ha comunicato le nuove risultanze istruttorie all'impresa AP Reti Gas Vicenza S.p.a.;
- infine l'impresa AP Reti Gas Vicenza S.p.a. non ha fatto pervenire alcuna osservazione.

RITENUTO CHE:

- in relazione al mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 12.1, lettera f), le motivazioni addotte, segnalate anche nell'istruttoria preliminare, da Enerco Distribuzione S.p.a. (limitatamente a tre impianti e in particolare agli impianti denominati Lozzo Atestino-Orgiano**Gas Naturale, Masera'-Conselve-Pernumia-Pontelongo**Gas Naturale e Vighizzolo**Gas Naturale), Erogasmet

S.p.a. (limitatamente all'impianto denominato Cave) e Italimpianti S.r.l. (limitatamente agli impianti denominati Cervere e Isola D'Asti) possano essere accolte dal momento che tale mancato rispetto può essere ricondotto ad un errore commesso in occasione della comunicazione dei dati ai sensi dell'art. 28 e quindi configurabile come mero errore materiale; vengono pertanto meno i presupposti per la perdita dei premi nei confronti degli impianti di distribuzione sopra citati;

- in relazione al mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 12.4, dalle argomentazioni addotte da Erogasmet S.p.a, Italimpianti S.r.l., Lario Reti gas S.r.l., Lodigiana Infrastrutture S.r.l (oggi Erogasmet S.p.a.), NED Reti Distribuzione Gas S.r.l., Rete Morenica S.r.l., San Giorgio Distribuzione Servizi S.r.l., Servizi Distribuzione S.r.l., So.Gas S.p.a., Veneta Gas S.p.a. (oggi Erogasmet S.p.a.) sembrerebbe emergere una diffusa interpretazione, tra le imprese interessate, secondo cui in assenza di materiale critico, non debba essere predisposto il "RVR";
- in realtà, una tale interpretazione non sarebbe coerente con la citata disposizione, la quale, nell'obbligare l'impresa distributrice a predisporre il "RVR", non ne limita l'ambito applicativo alle sole ipotesi di materiale critico, dovendo quindi l'obbligo, a rigore, applicarsi anche in assenza di materiale critico;
- tuttavia, a un più attento esame degli elementi acquisiti, proprio l'assenza di specificazioni da parte della disposizione in esame, unitamente alla prima prassi applicativa seguita dall'Autorità che, in un primo periodo ha concentrato le sue verifiche su campioni di ipotesi caratterizzate dalla presenza di materiale critico, potrebbe aver ingenerato nelle imprese di distribuzione una incolpevole incertezza applicativa sul punto, avendo potuto alcune di esse plausibilmente convincersi che lo scopo principale della norma, vale a dire quello di assicurare il monitoraggio delle situazioni presuntivamente più rischiose, potesse essere conseguito con riferimento ai soli casi di presenza di materiale critico;
- in tale contesto, pertanto, debba ritenersi scusabile l'inadempimento delle imprese distributrici sopra richiamate, con la conseguente mancata integrazione del presupposto per la riduzione dei premi relativo al rispetto del comma 12.4 della RQDG;
- inoltre, e in termini più generali, poiché solo con il presente provvedimento (in particolare con la sua pubblicazione) può ritenersi chiarito l'ambito applicativo dell'obbligo di predisporre il RVR per ogni impianto di distribuzione individuato al comma 12.4, della RQDG, indipendentemente quindi dalla presenza o meno di materiale critico, sia necessario, anche al fine di garantire parità di trattamento tra gli operatori, di ritenere scusabili eventuali analoghi inadempimenti del citato obbligo commessi anche da altre imprese e con riferimento ad anni successivi al 2014; conseguentemente, solo a partire dall'anno 2017 la mancata predisposizione del RVR anche in assenza di materiale critico determinerà una riduzione dei premi, ai sensi del comma 35.4, della RQDG;

- in relazione all'ammissione da parte di Blu Reti Gas e Servizi Distribuzione S.r.l. (con riferimento al comma 12.2, lettera c)) di aver commesso un errore al momento della comunicazione dei dati, la richiesta di rettifica dei dati avanzata non possa essere accolta dal momento che:
 - l'istanza di rettifica è stata presentata oltre il termine previsto dalla RQDG al comma 28.15;
 - la RQDG, infatti, prevede uno specifico procedimento mediante il quale l'impresa può rettificare i dati di sicurezza trasmessi; la finalità di tale previsione è quella di responsabilizzare l'impresa stessa nella rappresentazione corretta e veritiera delle attività compiute in adempimento della regolazione (oggetto di successivi controlli da parte dell'Autorità);
 - a tale scopo, infatti, i commi 28.15 e 28.16, della RQDG, fissano un termine perentorio per la presentazione dell'istanza di rettifica e condizionano la rettifica a una espressa autorizzazione da parte degli Uffici dell'Autorità;
- alla luce di quanto sopra, per le imprese Blu Reti Gas, Servizi Distribuzione S.r.l., Erogasmet S.p.a., NED Reti Distribuzione Gas S.r.l. e Pedemontana Distribuzione Gas S.r.l., sussistano i presupposti per la perdita dei premi per l'anno 2014 con riferimento agli impianti e al mancato rispetto degli obblighi previsti dalla RQDG indicati nella Tabella 1.

RITENUTO CHE:

- i premi e le penalità per le imprese distributrici, per l'anno 2014, debbano essere determinati così come indicato nelle Tabelle 2.1 e 2.2 allegate al presente provvedimento;
- il pagamento dei premi di cui alla Tabella 3 allegata al presente provvedimento, debba essere effettuato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Csea) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- la riduzione dei premi per la componente odorizzazione dell'anno 2014 per l'impresa AP Reti Gas Vicenza S.p.a. debba essere determinata così come indicato nella Tabella 4;
- in relazione agli elementi emersi durante le richiamate audizioni e dei successivi approfondimenti svolti, in coerenza con le decisioni assunte con il presente provvedimento per le imprese distributrici richiedenti audizione relativamente alla mancata predisposizione del RVR in assenza di materiale critico, sia opportuno prevedere che, con separato provvedimento, siano rideterminati, con riferimento a eventuali casi analoghi, gli importi dei premi e delle penalità per l'anno 2014 approvati con la deliberazione 686/2016/R/gas

DELIBERA

1. di determinare i premi e le penalità, per l'anno 2014, di cui alle Tabelle 2.1 e 2.2 allegate al presente provvedimento, per tredici imprese distributrici;
2. di dare mandato alla Csea di provvedere al pagamento dei premi di cui alla Tabella 3 allegata al presente provvedimento, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, a valere sul Conto per la qualità dei servizi gas;
3. di fissare a 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento il termine per il versamento dell'importo indicato nella Tabella 4, da parte dell'impresa AP Reti Gas Vicenza S.p.a., a favore del Conto per la qualità dei servizi gas;
4. di precisare che, per le ragioni di cui in motivazione, la mancata predisposizione del RVR anche in assenza di materiale critico determinerà una riduzione dei premi, ai sensi delle disposizioni del comma 35.4 della RQDG, solo a partire dall'anno di riferimento 2017;
5. di prevedere che con successivo provvedimento siano rideterminati gli importi dei premi e delle penalità per l'anno 2014 approvati con la deliberazione 686/2016/R/gas per gli eventuali e ulteriori casi di mancata predisposizione del RVR in assenza di materiali critici;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Csea;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

10 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni